

**ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IN MATERIA DI
"PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO"
TRA
LA REGIONE CAMPANIA,
"SETTORE DEMANIO MARITTIMO, PORTI, AEROPORTI, OPERE MARITTIME"
e
L'AGENZIA DELLE DOGANE,
· UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1; UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 2;
UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO; UFFICIO DELLE DOGANE DI CASERTA**

Visti

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (di seguito, Cod. Nav.), ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (di seguito, Reg. Cod. Nav.);
- l'articolo 105, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 112/1998, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- la legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13, di approvazione del "Piano territoriale regionale" (PTR), che ha richiamato, facendole proprie, le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica" di cui alla d.G.R. 5490/2002 e successiva d.G.R. n. 1047/2008, così formalizzando con fonte normativa quali siano i porti di competenza della Regione.
- l'articolo 15, della 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli articoli 14 Reg. Cod. Nav. e 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ai sensi dei quali l'Agenzia delle Dogane è competente al rilascio di autorizzazione per la esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, lo spostamento o la modifica di opere esistenti.

Letti

- la delibera di Giunta Regionale 19 marzo 2010, n. 209, recante "Integrazioni alla d.G.R. n. 2000/2002. Rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e di autorizzazioni all'occupazione per brevi periodi";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002";
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395, di approvazione delle "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- le delibere di Giunta regionale 8 ottobre 2002 n. 4463 e 15 novembre 2002 n. 5490, con cui la Regione, in attuazione del citato art. 6, comma 1, l. reg. 3/2002, ha approvato le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica", le quali: hanno evidenziato come la funzione della portualità turistica interessi tutti i porti campani, dalla foce del Garigliano al porto di Sapri; hanno effettuato una ricognizione della realtà portuale



esistente, individuando ed elencando i porti campani rientranti nei 10 ambiti territoriali autosufficienti formalizzati dalla precedente d.G.R. 1282/2002; hanno schedato i suddetti porti regionali descrivendone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i servizi e le attrezzature per il diporto presenti in ciascuna struttura;

- la delibera di Giunta Regionale 3 giugno 2000, n. 3466, ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta regionale";
- il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241/1990", prot. n. 1861/RI del 1° luglio 2010;
- il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane, che all'art. 7 attribuisce le funzioni operative dell'Agenzia agli uffici locali;
- la Disposizione di servizio dell'Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per la Calabria e la Campania n. 4 del 21/05/2009, come integrata con nota prot. n. 23228 del 01/07/2009;
- il Protocollo d'intesa in tema di "Collaborazione istituzionale nella gestione del demanio marittimo e nella valorizzazione del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura in Regione Campania" sottoscritto in data 27/11/2009 tra la Regione Campania, Assessorato "Trasporti e viabilità - porti ed aeroporti - demanio marittimo", e Assessorato "Agricoltura", il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, "Direzione marittima di Napoli" e l'Agenzia delle Dogane, "Direzione interregionale per la Campania e la Calabria".

Considerato

- che, in uno spirito di collaborazione tra enti pubblici e in un'ottica di semplificazione procedurale e riduzione dei costi amministrativi per le PA e per i cittadini, la Regione Campania e la Direzione interregionale della Campania e della Calabria dell'Agenzia delle Dogane intendono chiarire il ruolo dell'Agenzia delle Dogane all'interno dei procedimenti amministrativi di gestione del demanio marittimo portuale, di esclusiva competenza regionale, delineando le reciproche attività e dettagliando le modalità di confronto e raccordo, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione doganale, in modo da snellire ed accelerare le procedure e ricondurre ad unità le prassi amministrative.
- che, pertanto, è possibile addivenire ad un accordo tra Regione e Uffici delle dogane dislocati sul territorio campano, ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, per disciplinare in maniera collaborativa attività di interesse comune.

Tenuto conto

- che, ai sensi della vigente normativa in tema di riparto e separazione di funzioni tra organi politici e dirigenza, spetta ai dirigenti adottare provvedimenti amministrativi e accordi tra P.A.

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1

Definizioni

1. Concessione demaniale marittima: il provvedimento abilitativo mediante cui, ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. sono autorizzati l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo, per svolgervi attività lucrative o non lucrative, anche mediante realizzazione o posizione di impianti o manufatti.
2. Autorizzazione demaniale marittima: il provvedimento abilitativo mediante cui sono consentiti l'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale per esigui periodi di tempo e in casi eccezionali, ai sensi della d.G.R. n. 299/2010.
3. Costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie che permanenti, oggetto dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane: gli edifici e qualsiasi costruzione immobile, nonché i manufatti dalle rilevanti strutture e dimensioni che non siano di facile ed immediata rimozione, quali elencati nel successivo articolo 2, che siano di ostacolo alla visuale per la vigilanza ed i controlli doganali.

Art. 2

Autorizzazione doganale

1. Ai sensi dell'articolo 14 Reg. Cod. Nav. e dell'articolo 19, D.Lgs. n.374/1990, l'Agenzia delle Dogane è competente al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, lo spostamento o la modifica di opere esistenti.
2. Sono soggette ad autorizzazione doganale le istanze di concessione o autorizzazione demaniale marittima sul demanio marittimo portuale, o quelle volte ad ottenere una variazione dell'oggetto di preesistente concessione demaniale marittima, nelle seguenti fattispecie:
 - a. realizzazioni o installazioni di opere e manufatti, anche a carattere stagionale, costruiti su piattaforme di cemento, incernierati o solo prefabbricati ed appoggiati al suolo o sul mare, che ostacolano la visuale ed i controlli, come per esempio: gazebo, chioschi e tendostrutture chiusi ai lati; muri ed altre strutture di confine che impediscano la visuale ed il facile accesso alle aree recintate; pontili e piattaforme galleggianti;
 - b. interventi che incidono sull'aspetto fisico e volumetrico di fabbricati ed opere esistenti: per esempio, ampliamento delle opere o delle strutture scoperte;
 - c. manufatti e impianti sotterranei o posti sul fondo marino.
3. Non sono soggette ad autorizzazione doganale le istanze di concessione o autorizzazione demaniale marittima, o quelle volte ad ottenere una variazione dell'oggetto di preesistente concessione o autorizzazione demaniale marittima, che riguardino le seguenti fattispecie di costruzioni o opere:
 - a. opere e manufatti, anche se ancorati al suolo, che non rappresentino ostacolo alla visuale ed ai controlli, come per esempio: interventi di restauro, consolidamento, messa in sicurezza di moli, banchine ed altre opere marittime e pertinenze demaniali, che non comportino la modifica dello stato dei luoghi; realizzazione o rifacimento pavimentazione e manto stradale; fioriere; aiuole; aree a verde; panchine; cordoli; serpentoni; semafori; segnaletica verticale; pennoni portabandiera; marciapiedi; bitte; gazebo, chioschi e tendostrutture aperti ai lati; fontane; statue; centraline e cabine elettriche, telefoniche e similari;
 - b. interventi interni o meramente estetici a manufatti già insistenti sul demanio marittimo, la cui costruzione era stata precedentemente autorizzata: per esempio, tinteggiatura, abbattimento o costruzione di pareti interne, cambio di destinazione dei locali, rifacimento degli impianti elettrici o idrici, apertura o chiusura di finestre;
 - c. destinazione di aree a parcheggio di veicoli, se non comportano la realizzazione di casotti, garitte, muri o recinti chiusi;
 - d. posa di corpi morti sul fondo marino con boe in superficie;
 - e. sondaggi e carotaggi in superficie e a mare, se non comportano la realizzazione di apposite strutture;
 - f. tubazioni e condutture nel sottosuolo demaniale o sul fondo marino;
 - g. palchi e banconi per feste o manifestazioni, a condizione che si tratti di eventi che interessano aree limitate per una durata non superiore a giorni sette;
 - h. recinzioni di cantiere, transenne, sbarre ed altre strutture di confine poste in essere in occasione della realizzazione di costruzioni o opere ricomprese nel presente comma.
4. Non sono altresì soggette ad autorizzazione doganale le istanze procedurali in cui non vi siano modifiche sostanziali dello stato dei luoghi e non siano mutate le condizioni che hanno portato al rilascio di precedente autorizzazione doganale:
 - a. servitù di passaggio;
 - b. subingresso di concessione demaniale marittima preesistente;
 - c. affidamento a terzi di attività oggetto di concessione demaniale marittima preesistente;
 - d. rinnovo di concessione demaniale marittima preesistente;
 - e. variazione temporale di concessione demaniale marittima preesistente;

- f. modifiche delle modalità di esecuzione di lavori autorizzati nell'ambito di precedenti conferenze di servizi.
5. Nelle ipotesi indicate al comma 2, l'autorizzazione doganale deve essere richiesta dal soggetto interessato all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, allegando all'istanza la planimetria in duplice copia descrittiva dello stato dei luoghi, con indicazione delle mappe catastali, nonché la planimetria in duplice copia descrittiva della costruzione o opera da realizzare, o del manufatto da posizionare, corredata da una relazione tecnica, evidenziante altresì che sullo stesso spazio non vi siano altre opere realizzate.
6. L'autorizzazione doganale può essere altresì rilasciata su richiesta del Settore Demanio marittimo, che provvederà ad inoltrare la documentazione sopra descritta al competente Ufficio delle Dogane, o con le modalità della conferenza di servizi ex art. 14 e ss., L. n. 241/1990.
7. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione doganale, avviato su istanza di parte o su richiesta del Settore Demanio marittimo, è di 60 giorni.

Art. 3

Comunicazioni istituzionali

1. Il Settore Demanio marittimo invia agli Uffici delle Dogane competenti per territorio comunicazione in merito alle istanze ricevute non soggette ad autorizzazione doganale, contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul BURC, effettuata ai sensi dell'art.2 del Decreto Dirigenziale n.133 del 05/10/2010 della Regione Campania.
2. Il Settore Demanio marittimo e gli Uffici delle Dogane siti sul territorio campano utilizzeranno per tutte le reciproche comunicazioni, le seguenti e-mail istituzionali:
- a. Settore Demanio marittimo: agc14.sett03@pec.regione.campania.it.
- b. Ufficio delle Dogane di Napoli 1: dogane.napoli1@pce.agenziadogane.it.
- c. Ufficio delle Dogane di Napoli 2: dogane.napoli2@pce.agenziadogane.it.
- d. Ufficio delle Dogane di Salerno: dogane.salerno@pce.agenziadogane.it.
- f. Ufficio delle Dogane di Caserta: dogane.caserta@pce.agenziadogane.it.

Napoli, **17 SET. 2013**

Per la Regione Campania, A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime

Il Dirigente del Settore **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
Dott. Ruggero Bartocci **- Dr. Mario D'Alonzo -**

Per l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Napoli 1

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Stefano Fasolino

Per l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Napoli 2

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Pierpaolo Trapuzzano

Per l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Salerno

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Giorgio Pugliese

Per l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Caserta

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Pasquale De Lucia